

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**XII legislatura**

**N. 34**

**04 marzo 2026**

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO MEDIANTE INTERVENTI  
IN AMBITO AEROPORTUALE E DI SOSTEGNO ALLA LOGISTICA E ALL'INTERMODALITÀ**

**Oggetto assembleare n.2183**

## RELAZIONE

### **Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità**

Con il progetto di legge proposto, la Regione Emilia-Romagna intende perseguire lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale favorendo l'attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, attraverso delle *“Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità”*, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio e più specificatamente con le finalità sia di incrementare il flusso turistico degli aeroporti minori della Regione - dando a tal fine attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 481 a 484 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ( *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*), che hanno stabilito la disapplicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ( *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*), negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma - sia di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale.

In particolare:

**All'art. 1** viene indicata la finalità della legge prevedendo:

- al comma 1, che la Regione persegue lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale, favorendo l'attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, promuovendo l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità ai trasporti. Per tali finalità essa riconosce nei sistemi aeroportuali e logistici un fattore strategico per la competitività territoriale e un'infrastruttura abilitante all'integrazione delle filiere produttive e dei principali settori economici inclusi turismo, commercio e servizi avanzati, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio.

- al comma 2, che la Regione orienti le proprie politiche infrastrutturali e di mobilità per sostenere il posizionamento dell'Emilia-Romagna quale piattaforma europea di scambio, produzione e attrazione di flussi economici e turistici, valorizzando le eccellenze territoriali e rafforzando la connessione tra sviluppo economico, accessibilità e qualità dei territori perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire il collegamento tra gli aeroporti e i centri logistici regionali, le principali filiere produttive e i distretti industriali del territorio;
- b) perseguire lo sviluppo sostenibile di prodotti turistici integrati legati alle eccellenze produttive regionali (agroalimentari, manifatturiere, culturali e creative);
- c) qualificare la competitività delle filiere agroalimentari, manifatturiere e distributive attraverso la promozione di modelli innovativi nell'organizzazione dei consumi al fine di evitare gli impatti negativi, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro;
- d) sostenere l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali come porte di accesso ai sistemi territoriali e ai circuiti turistico-produttivi regionali, con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i programmi di sviluppo aeroportuali e la pianificazione della rete dei trasporti regionali per l'efficientamento del trasporto plurimodale multimodale delle persone e delle merci;
- e) sviluppare proposte per azioni congiunte tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione economica, turistica e logistica dei territori sedi di aeroporti, in connessione con il sistema produttivo e dei servizi regionali;
- f) favorire l'attrattività di nuovi investimenti, anche internazionali, attraverso la promozione integrata del sistema produttivo e turistico regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale;

- g) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluvio-marittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
- h) incoraggiare e favorire l'uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluvio-marittima, rispetto al trasporto stradale;
- i) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

**All'art. 2**, si prevede - per una visione di sistema su scala regionale a garanzia dell'efficacia della pianificazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini e con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti - l'istituzione di una Cabina di regia, composta dai rappresentanti della Regione, dei Comuni sede degli aeroporti, dei gestori aeroportuali, delle Aziende di promozione turistica regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 e di Unioncamere Emilia-Romagna. Si prevede inoltre che alle riunioni della Cabina di regia potranno essere invitati anche rappresentanti del MIT, di ENAC ed ENAV, nonché altri soggetti pubblici interessati, in relazione agli argomenti trattati.

**All'art. 3** in tema di "Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale", si prevede:

- al comma 1 che in attuazione e per le finalità di cui ai commi da 481 a 484 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"), la Regione assuma a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*);
- al comma 2 che per le finalità medesime, la Regione sia autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 a versare annualmente all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, la spesa di Euro 1.912.300,00;

Si evidenzia che le disposizioni contenute ai commi da 481 a 484 dell'art. 1 della citata Legge 30 dicembre 2025 n. 199, fanno seguito ad altre disposizioni contenute nelle leggi statali già applicate in altre regioni. In particolare, la legge di bilancio statale 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 529 a 532) ha abolito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella regione Friuli-Venezia Giulia, e l'art. 15, comma 3-bis, del DL 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione) ne ha previsto la disapplicazione nella regione Calabria. Successivamente, la Legge di Bilancio statale (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 commi da 737 a 741) ha previsto che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili e l'art. 19-ter del DL 30 giugno 2025, n. 95 (Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) ha previsto la disapplicazione negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri. Le discipline nazionali hanno sostanzialmente spostato l'onere dell'addizionale in parola dai passeggeri alla Regione;

- ai commi 3 e 4 che la Regione promuova, altresì, lo sviluppo del sistema aeroportuale, anche attraverso il sostegno al funzionamento a favore degli aeroporti con un traffico annuale fino a 700.000 passeggeri, secondo le modalità di intervento nonché, nel caso di concessione di contributi, i criteri, i beneficiari e le condizioni stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

**All'art. 4** si prevede - per promuovere e offrire supporto alle strategie di sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale contenute nei piani e nei programmi nazionali e regionali, nonché

perseguire il potenziamento del sistema logistico regionale attraverso lo sviluppo dei nodi intermodali e della piattaforma logistica regionale con l'obiettivo di assicurare un efficace coordinamento tra diversi enti e soggetti coinvolti - l'istituzione un tavolo permanente sulla logistica sostenibile, composto da Regione, Associazioni datoriali, Sindacati di categoria, Unioncamere Emilia-Romagna, con la possibilità di invitare alle riunioni i membri del cluster ER.I.C. (Emilia-Romagna Intermodal Cluster) oltre altri soggetti pubblici e privati interessati, in relazione agli argomenti trattati.

**All'art. 5** vengono definite le misure per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci, per lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità.

Il comma 1 elenca gli interventi per i quali possono essere concessi contributi, ai sensi del comma 2, per un importo massimo annuo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, e per gli esercizi successivi al 2028 nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, beneficiari, condizioni e modalità di concessione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3 prevede che i contributi di cui alla lettera e) del comma 1, se in ambito portuale, possano altresì essere concessi all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico centro settentrionale, che ne disporrà in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 509 a 512, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Tale disposizione autorizza le Autorità di Sistema Portuale ad erogare fino a 1.000.000,00 di euro annui per gli operatori di manovra ferroviaria, con l'obbligo di trasferire almeno il 50% del contributo alle imprese clienti. Questa misura, in vigore fino al 31 dicembre 2026, mira a promuovere l'intermodalità e il trasporto su rotaia nei porti italiani.

Si precisa che il sostegno finanziario è volto principalmente ad accrescere il trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo delle merci per continuare a trasferire quote di traffico di trasporto merci dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria nonché a quella fluviale/fluviomarittima, disincentivando il trasporto stradale, come già attuato dalla Regione con analoghe disposizioni normative.

Con particolare riferimento al trasporto ferroviario, la disciplina mira a correggere gli squilibri tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci e si prefigge di rafforzare la catena del trasporto intermodale e sviluppare il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine ultimo di ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada.

**All'art. 6** si prevede la clausola valutativa attribuendo all'Assemblea legislativa il controllo sull'attuazione dell'art. 5 della presente legge e la valutazione dei risultati. Si prevede che trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenti alla Commissione assembleare competente una relazione illustrativa dei contributi concessi.

**All'art. 7** in tema di "Copertura finanziaria" si prevede:

- Al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione faccia fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;
- Al comma 2, che la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.
- Al comma 3, che per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla

legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

- Al comma 4, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì risorse nazionali ed europee in corso di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna, nonché di futura attribuzione.

**All'art. 8** è previsto che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia- Romagna (BURERT).

## PROGETTO DI LEGGE

### **Art. 1** **Finalità**

1. La Regione persegue lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale, favorendo l'attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, promuovendo l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità ai trasporti. Per tali finalità essa riconosce nei sistemi aeroportuali e logistici un fattore strategico per la competitività territoriale e un'infrastruttura abilitante all'integrazione delle filiere produttive e dei principali settori economici inclusi turismo, commercio e servizi avanzati, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio.

2. La Regione orienta le proprie politiche infrastrutturali e di mobilità per sostenere il posizionamento dell'Emilia-Romagna quale piattaforma europea di scambio, produzione e attrazione di flussi economici e turistici, valorizzando le eccellenze territoriali e rafforzando la connessione tra sviluppo economico, accessibilità e qualità dei territori. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire il collegamento tra gli aeroporti e i centri logistici regionali, le principali filiere produttive e i distretti industriali del territorio;
- b) perseguire lo sviluppo sostenibile di prodotti turistici integrati legati alle eccellenze produttive regionali (agroalimentari, manifatturiere, culturali e creative);
- c) qualificare la competitività delle filiere agroalimentari, manifatturiere e distributive attraverso la promozione di modelli innovativi nell'organizzazione dei consumi al fine di evitare gli impatti negativi, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro;
- d) sostenere l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali come porte di accesso ai sistemi territoriali e ai circuiti turistico-produttivi regionali, con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i programmi di sviluppo aeroportuali e la pianificazione della rete dei trasporti regionali per l'efficientamento del trasporto plurimodale multimodale delle persone e delle merci;
- e) sviluppare proposte per azioni congiunte tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione economica, turistica e logistica dei territori sedi di aeroporti, in connessione con il sistema produttivo e dei servizi regionali;
- f) favorire l'attrattività di nuovi investimenti, anche internazionali, attraverso la promozione integrata del sistema produttivo e turistico regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale;
- g) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluvio-marittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
- h) incoraggiare e favorire l'uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluvio-marittima, rispetto al trasporto stradale;
- i) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

**Art. 2****Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini**

1. Per una visione di sistema su scala regionale a garanzia dell'efficacia della pianificazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini, è istituita una cabina di regia con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti, composta da:

- a) Regione
- b) Comuni sedi di aeroporti,
- c) gestori aeroportuali,
- d) Azienda di Promozione Turistica regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 (*Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n.7*)
- e) Unioncamere Emilia-Romagna.

2. Alle riunioni della cabina di regia potranno essere invitati anche rappresentanti del MIT, di ENAC ed ENAV, nonché altri soggetti pubblici interessati, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, turismo e sviluppo economico, nomina i componenti della cabina di regia, che è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento della cabina di regia.

5. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

**Art. 3****Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale**

1. In attuazione e per le finalità di cui ai commi da 481 a 484 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*), la Regione assume a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 a versare, annualmente, all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, la spesa di Euro 1.912.300,00.

3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo del sistema aeroportuale, anche attraverso il sostegno al funzionamento a favore degli aeroporti con un traffico annuale fino a 700.000 passeggeri.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le modalità di intervento, nonché, nel caso di concessione di contributi, anche criteri, beneficiari e condizioni, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

**Art. 4****Tavolo permanente sulla logistica sostenibile**

1. Per promuovere e offrire supporto alle strategie di sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale contenute nei piani e nei programmi nazionali e regionali, nonché perseguire il potenziamento del sistema logistico regionale attraverso lo sviluppo dei nodi intermodali e della piattaforma logistica regionale, è istituito un tavolo permanente sulla logistica sostenibile, con l'obiettivo di assicurare un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti, composto da:

- a) Regione,
- b) Associazioni datoriali,
- c) Sindacati di categoria,
- d) Unioncamere Emilia-Romagna.

2. Alle riunioni del tavolo per la logistica potranno essere invitati i membri del cluster ER.I.C. (Emilia-Romagna Intermodal Cluster) o altri soggetti pubblici e privati interessati, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, lavoro e sviluppo economico, nomina i componenti del tavolo per la logistica, che è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o da un suo delegato.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del tavolo per la logistica.

5. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

**Art. 5****Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità**

1. La Regione sostiene e promuove:

- a) il potenziamento del sistema logistico regionale;
- b) la realizzazione di interventi atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità multimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;
- c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale e trasbordato, di trasporto fluviale e fluvio-marittimo in partenza e in arrivo dai nodi logistici intermodali siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito regionale, nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;
- d) interventi volti a calmierare il costo del trasporto ferroviario delle merci ("sconto traccia") sulla rete regionale;
- e) interventi volti a contribuire ad alleggerire i costi alla manovra ferroviaria nei terminal multimodali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per un importo massimo annuo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028, l'importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, beneficiari, condizioni e modalità di concessione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi di cui alla lettera e) del comma 1, se in ambito portuale, possono altresì essere concessi all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico centro settentrionale, che ne disporrà in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 509 a 512, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*).

#### **Art. 6**

##### **Clausola valutativa**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione dell'art.5 della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità alle infrastrutture dei trasporti. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione illustrativa dei contributi concessi.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1.

#### **Art. 7**

##### **Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 5 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concorrono altresì risorse nazionali ed europee in corso di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna nonché di futura attribuzione.

#### **Art. 8**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

---

---

